



ATTO GOVERNO 36 (ORDINAMENTO VIGILI FUOCO)

LE COMMISSIONI PARLAMENTARI HANNO RECEPITO MOLTE RICHIESTE CONAPO MA ORA SERVE PRESSING SU GOVERNO E STOP AI SINDACATI AMBIGUI !

Oggi le prime commissioni del Senato e della Camera hanno approvato all' unanimità gli **allegati pareri** relativi allo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 (compiti, ordinamento e carriere dei vigili del fuoco - **AG n. 36**) , già deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data [06/07/2018](#) e la cui approvazione finale è prevista entro il 06/10/2018.

Il CONAPO [ha duramente criticato](#) la prima [bozza di decreto](#) che, a detta del dipartimento, era il frutto di un serrato confronto con i sindacati (che però non è avvenuto con il CONAPO).

Oggi il parere delle commissioni parlamentari è stato "favorevole ma con osservazioni" , ovvero il parlamento, stralciando tutte le proposte assurde che circolavano sino a ieri, ha richiesto al governo una serie di modifiche che vanno nella direzione richiesta dal CONAPO.

Senato e Camera hanno chiesto una [maggiore attenzione al personale operativo addetto al soccorso tecnico urgente](#) (anche aumentando il numero dei capi squadra e degli ispettori antincendi). La richiesta di rimodulare i ruoli e le qualifiche del personale appartenente al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, al fine di raggiungere un'effettiva [equiordinazione](#) con il personale delle Forze di Polizia. L' invito a garantire al personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco lo [stesso trattamento retributivo, ed il regime previdenziale e assicurativo](#), nonché la disciplina in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari, previsto per il personale delle Forze di Polizia. Le giuste [tutele normative, economiche e previdenziali](#) legate alla professionalità, anche acquisita negli anni pregressi, al personale operativo transitato o che transiterà nei nuovi ruoli tecnici per cause attinenti al servizio. L'istituzione di un [apposito ruolo tecnico per il personale divenuto non più idoneo al servizio operativo](#) e transitato forzatamente al SATI, nonché la garanzia del trattamento previdenziale più vantaggioso, previa domanda volontaria. Riconoscere al personale operativo appartenente al [settore delle telecomunicazioni e radioriparatori dei vigili del fuoco](#) la specialità riconosciuta anche agli altri settori specialisti del Corpo. Rimodulazione dei ruoli dei medici e dei [ginnici](#). Istituire un [ruolo direttivo speciale ad esaurimento](#), riservato agli ex funzionari operativi diplomati e sopprimere l'istituendo ruolo dei direttivi aggiunti (con laurea breve). Riconoscere [l'anzianità di servizio maturata nel Corpo di provenienza](#) per coloro che transitano nel CNVVF dai VVF della Valle d'Aosta e di Trento e Bolzano. Rimettere mano all'[inquadramento e alle funzioni del personale AIB](#) assimilandoli al personale operativo. E' quindi evidente che i parlamentari tutti (maggioranza e opposizione hanno approvato insieme gli allegati pareri) e il governo (che era rappresentato dal sottosegretario Candiani) hanno recepito molte delle istanze del CONAPO ([visionabili cliccando sulle parole blu](#)), mentre talune altre parti del parere appaiono non pienamente condivisibili e mancano precise certezze per cinofili, informatici, fiamme rosse e diritto alla carriera che cercheremo di far modificare prima dell'approvazione definitiva.

Occorre sapere che questi pareri parlamentari non hanno natura giuridicamente vincolante per il Governo. Il parere espresso non obbliga il Governo sul piano sostanziale delle scelte normative. Tuttavia, questi pareri suggeriscono al Governo chiari ed importanti indirizzi e contenuti normativi (chiesti da maggioranza e opposizione) per integrare o sostituire parti del testo proposto dal Governo (ed elaborato dal Dipartimento dei VVF). Ora il governo deve approvare il decreto entro il 6 ottobre p.v. altrimenti scadrà la delega e non potrà più procedere alle modifiche (salvo che il parlamento non proroghi in via legislativa i termini). Il CONAPO nei prossimi giorni premerà sul governo per recepire quelle richieste delle commissioni parlamentari che sono le richieste CONAPO e per le ulteriori modifiche necessarie. Un passo avanti è stato fatto ! **CONAPO AVANTI TUTTA !!!**

IL 31.12.18 SI MISURERA' IL PESO DEI SINDACATI PER I PROSSIMI 3 ANNI - DAI FORZA AL CONAPO!

[\(cliccare nelle parti in blu per visionare le richieste CONAPO\)](#)

CONAPO NAZIONALE





Senato della Repubblica

Legislatura 18^a - 1^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 26 del 27/09/2018

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 36)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera a), 5 e 6 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 36

La Commissione, esaminato, lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessò che:

- con la legge delega n. 124 del 2015 il Governo incaricato dal Parlamento ha riorganizzato le norme relative al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Con il decreto legislativo n. 97 del 2017 il Governo è andato così a novellare il decreto legislativo n. 139 del 2006, riguardante le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e il decreto legislativo n. 217 del 2005, riguardante l'ordinamento del personale;

- con l'atto del Governo in titolo si intendono apportare correttivi ed integrazioni ai decreti legislativi n. 217 del 2005 e n. 139 del 2006, ma anche allo stesso decreto legislativo n. 97 del 2017 che li novella, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 124 del 2015, il quale prevede la possibilità di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega;

- lo schema in titolo è composto di 11 articoli, raccolti in 6 Capi: l'articolo 1, compreso nel Capo I, reca modifiche al decreto legislativo n. 139 del 2006, gli articoli dal 2 al 7, compresi nel Capo II, recano modifiche al decreto legislativo n. 217 del 2005, mentre gli articoli 8, 9, 10 e 11, compresi rispettivamente nei Capi III, IV, V e VI, recano modifiche al decreto legislativo n. 97 del 2017,

rilevato che:

- il Governo ha sottolineato come il provvedimento nasca dalla necessità di portare a compimento un processo di razionalizzazione e di efficientamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, superando le criticità e le problematiche gestionali rivelatesi con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 97 del 2017 e ponendosi come obiettivi l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, logistiche e strumentali, l'attuazione delle politiche di semplificazione, in particolare dei processi amministrativi relativi alle procedure e alle modalità di progressione in carriera del personale, nonché la crescita e la valorizzazione delle competenze professionali e il miglioramento della qualità normativa e dell'efficienza delle procedure,

considerato che:

- lo schema di decreto legislativo in esame dispone in materia di funzioni del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di convenzioni e permuta di materiali o prestazioni del Corpo e di rimodulazione del percorso di carriera di ciascuno dei tre ruoli del personale non direttivo e non dirigente il quale espleti funzioni operative. In particolare, sono previste la soppressione per ciascun ruolo di una qualifica (o due, nel caso del ruolo degli ispettori), l'attribuzione di scatti convenzionali (o la diversa determinazione del lasso temporale di servizio nella qualifica, necessario per conseguirli), talora la rideterminazione della durata di servizio effettivo richiesto per accedere alla promozione. Per l'accesso al ruolo di vigile del fuoco, il titolo di studio richiesto diviene il diploma secondario di secondo grado. Lo schema di decreto prevede, inoltre: l'istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente il quale espleti funzioni specialistiche (specialità aeronaviganti, nautiche, dei sommozzatori), con un percorso di carriera modulato sulla falsariga di quanto previsto per il personale con funzioni operative; l'istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleti funzioni tecnico-professionali (operatori ed assistenti; ispettori logistico-gestionali; ispettori informatici; ispettori tecnico-scientifici; ispettori sanitari); l'istituzione di appositi ruoli del personale non dirigente e non direttivo che espleta funzioni di rappresentanza (banda musicale ed atleti); l'incremento al 25 per cento della riserva di posti per il personale del Corpo con i dovuti requisiti, nell'accesso al ruolo dei ruoli direttivi; l'istituzione, per il personale con funzioni tecnico-professionali e per gli atleti, di un ruolo dei direttivi (articolato in tre qualifiche) e di un ruolo dei dirigenti (costituito di una qualifica; due qualifiche per i ginnico-sportivi); l'istituzione del ruolo dei direttivi aggiunti, per il personale con funzioni operative; la valutazione del personale di alcuni ruoli,

valutato altresì che tale intervento correttivo non sembra tuttavia corrispondere completamente alle premesse, come si evince dagli elementi critici emersi durante le audizioni informali svoltesi presso la Commissione,

considerati il parere del Consiglio di Stato espresso sul presente schema di decreto il 6 settembre 2018 e il parere della Conferenza Unificata del 26 luglio 2018,

esprime parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- valuti il Governo l'opportunità di procedere alla rimodulazione dei ruoli del personale operativo in relazione alle responsabilità connesse al soccorso tecnico urgente, in modo da ridurre il numero degli istituendi Dirigenti Superiori e aumentando il numero del personale appartenente alla qualifica di Capo Squadra;

- attesa la sussistenza di situazioni di carenza di organico nei ruoli di capisquadra e dei capi reparto, particolarmente rilevanti in comandi del corpo nazionale dei vigili del fuoco di alcune aree del Paese e ritenuto che occorra affrontarle anche con soluzioni straordinarie per assicurare la piena funzionalità della macchina del soccorso pubblico, valuti il Governo l'opportunità di prevedere specifiche procedure concorsuali straordinarie da espletarsi, anche in sede provinciale, nel limite dei posti disponibili di capo squadra e non coperti con le ordinarie procedure;

- non appare ragionevole la disposizione in base alla quale per i passaggi da capo squadra e da capo reparto al ruolo di ispettore occorrerebbe unicamente il diploma tecnico, poiché tale disposizione finisce di fatto per annullare di colpo l'anzianità operativa acquisita. Appare al contrario preferibile, in linea con quanto già avvenuto nel comparto sicurezza, prevedere che tali professionalità debbano avere la possibilità di tale passaggio purché in possesso di diploma, e non di solo un indirizzo specifico. Sarebbe inoltre auspicabile estendere tale previsione anche ai passaggi per concorso interno da vigile a capo squadra e da capo squadra a capo reparto, per i quali i diplomi, a prescindere dall'indirizzo, debbono valere gli stessi punteggi, senza privilegiarne

alcuno, così da non creare diseguaglianze e incongruenze rispetto a quanto, peraltro, già invece avviene per gli omologhi ruoli nel comparto sicurezza;

- si rileva l'opportunità di raggiungere un'adeguata equiparazione nelle opportunità di carriera tra il personale del ruolo tecnico professionale ed il personale del ruolo tecnico operativo;

- si invita il Governo a valutare la possibilità di partecipazione ai concorsi interni per l'accesso al ruolo dei direttivi operativi e tecnici professionali, previa verifica del percorso formativo professionale effettuato, al personale già in possesso di lauree diverse da quelle oggi previste quali, ad esempio, quelle giuridiche, scientifiche e umanistiche. Nei casi appena richiamati appare opportuna l'eliminazione dei limiti di età;

- si segnala l'opportunità di una revisione delle percentuali proporzionali tra le varie qualifiche e ruoli, con conseguente congruo aumento di organico nel ruolo degli ispettori antincendi;

- valuti il Governo di assicurare le giuste tutele normative, economiche e previdenziali legate alla professionalità, anche acquisita negli anni pregressi, al personale operativo transitato ex articolo 18 e ex articolo 134, o che transiterà nei nuovi ruoli tecnici per cause attinenti al servizio;

- appare necessaria l'istituzione di un apposito ruolo tecnico per il personale divenuto non più idoneo al servizio operativo e transitato forzatamente al SATI nonché la garanzia del trattamento previdenziale più vantaggioso, previa domanda volontaria;

- in riferimento all'istituendo nuovo inquadramento del personale della Banda musicale, si rilevano penalizzazioni discriminanti da un punto di vista previdenziale (passaggio all'indennità mensile in luogo dell'indennità di rischio a legislazione vigente) e una incoerente considerazione, al pari di altri ruoli ad esaurimento di nuovo inquadramento, del titolo di studio di ingresso che è equiparato ad una laurea magistrale. Appare, quindi, necessario inquadrare il personale orchestrale nel ruolo degli ispettori, al pari degli orchestrali degli altri Corpi dello Stato che svolgono analoghe mansioni;

- si rileva la necessità di garantire al personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco lo stesso trattamento retributivo, ed il regime previdenziale e assicurativo, nonché la disciplina in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari previsto per il personale delle Forze di Polizia;

- appare opportuno rimodulare i ruoli e le qualifiche del personale appartenente al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco al fine di raggiungere un'effettiva equiordinazione con il personale delle Forze di Polizia;

- appare necessario riconoscere al personale operativo appartenente al settore delle telecomunicazioni e radoriparatori dei vigili del fuoco la specialità riconosciuta anche agli altri settori specialisti del Corpo, quali elicotteristi e piloti di aereo, sommozzatori e nautici;

- si ritiene opportuna una rimodulazione dei ruoli medici, per essi prevedendo i soli ruoli dirigenziali, nonché dei ruoli e degli organici ginnici ai fini della migliore funzionalità del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco;

- al fine di riconoscere competenze e meriti già espressi da un determinato gruppo di dipendenti, rilegittimando la natura direttiva delle funzioni svolte, valuti il Governo la possibilità di istituire un ruolo direttivo speciale ad esaurimento, riservato agli ex funzionari operativi diplomati, secondo alcuni specifici criteri quali qualifiche corrispondenti a quelle del ruolo ordinario, con esclusione dell'accesso alla dirigenza e di ogni altra interferenza con le aspettative di carriera dei direttivi ordinari, riconoscimento delle medesime funzioni previste per i direttivi ordinari (ad eccezione delle funzioni vicarie e di reggenza, da riservarsi a chi potrà in futuro ricoprire incarichi dirigenziali), equiparazione gerarchica con i suddetti direttivi ordinari, senza differenziazione alcuna, se non la sovraordinazione del funzionario in posizione vicaria o di reggenza, applicazione, nella misura e nelle forme ritenute compatibili, di istituti giuridici ed

economici appropriati alle predette funzioni di natura direttiva, a prescindere dal procedimento negoziale nel quale si riterrà di collocare il ruolo;

- in merito al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, si segnala la necessità di una revisione degli articoli 160, 260 e 212 del decreto legislativo n. 217 del 2005, nella parte in cui si prevede un diverso ed espresso riconoscimento dell'anzianità di servizio nella qualifica (è riconosciuta solo l'anzianità nel ruolo) e degli scatti di servizio maturati nella previgente qualifica di direttore vice dirigente, stante l'acclarata identità di funzioni tra il vecchio e il nuovo ordinamento;

- si propone di sopprimere l'istituendo ruolo dei direttivi aggiunti, di cui alla Sezione I, del Capo V, del decreto legislativo n. 217 del 2005, come modificato dall'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame, che risulta incongruente con i principi di ottimizzazione e semplificazione di cui alla legge delega e, come evidenziato nel parere espresso dal Consiglio di Stato, fonte "di complicazioni e complicità patologiche giuridico amministrative della innovazione, foriere di contenzioso, che sembrano sconsigliare di procedere su questa strada";

- si osserva a tale proposito che il progetto di ipotetica suddivisione del territorio in distretti da assegnare a neo istituiti ruoli direttivi si presenta come una scelta disfunzionale, idonea a rendere il sistema dei soccorsi, già appesantito da troppi livelli decisionali, più lento, più costoso e incapace di rispondere velocemente alle richieste dei cittadini;

- è opportuno prevedere l'estensione a tutti i ruoli del personale appartenente ai Corpi Regionali e Provinciali della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige la possibilità del transito in mobilità nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco mantenendo l'anzianità di servizio;

- risulta altresì necessario riformulare l'inquadramento del personale AIB (Antincendio boschivo) del ruolo ad esaurimento ex Corpo forestale dello Stato esplicitando l'appartenenza ai ruoli operativi, la qualifiche di polizia giudiziaria e le mansioni specifiche nel settore di competenza.



Camera dei Deputati

Giovedì 27 settembre 2018

**XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 36.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 36);

premesse che:

in attuazione della delega di cui alla legge n. 124 del 2015 il Governo ha riorganizzato le norme relative al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; in particolare, con il decreto legislativo n. 97 del 2017 il Governo ha novellato il decreto legislativo n. 139 del 2006, riguardante le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e il decreto legislativo n. 217 del 2005, riguardante l'ordinamento del personale;

con lo schema di decreto in esame si intendono apportare correttivi e integrazioni ai decreti legislativi n. 217 del 2005 e n. 139 del 2006, ma anche allo stesso decreto legislativo n. 97 del 2017 che li novella, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 124 del 2015, il quale prevede la possibilità di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega;

lo schema di decreto è composto di 11 articoli, raccolti in 6 Capi: l'articolo 1, compreso nel Capo I, reca modifiche al decreto legislativo n. 139 del 2006, gli articoli dal 2 al 7, compresi

nel Capo II, recano modifiche al decreto legislativo n. 217 del 2005, mentre gli articoli 8, 9, 10 e 11, compresi rispettivamente nei Capi III, IV, V e VI, recano modifiche al decreto legislativo n. 97 del 2017 e disposizioni finali,

rilevato che:

il Governo ha sottolineato come il provvedimento nasca dalla necessità di portare a compimento un processo di razionalizzazione e di efficientamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, superando le criticità e le problematiche gestionali rivelatesi con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 97 del 2017 e ponendosi come obiettivi l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, logistiche e strumentali, l'attuazione delle politiche di semplificazione, in particolare dei processi amministrativi relativi alle procedure e alle modalità di progressione in carriera del personale, la crescita e la valorizzazione delle competenze professionali, nonché il miglioramento della qualità normativa e dell'efficienza delle procedure;

considerato che:

lo schema di decreto legislativo in esame dispone in materia di funzioni del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di convenzioni e permuta di materiali o prestazioni del Corpo e di rimodulazione del percorso di carriera di ciascuno dei tre ruoli del personale non direttivo e non dirigente che svolga funzioni operative; in particolare, sono previste la soppressione per ciascun ruolo di una qualifica (o due, nel caso del ruolo degli ispettori), l'attribuzione di scatti convenzionali (o la diversa determinazione del lasso temporale di servizio nella qualifica, necessario per conseguirli) e talora la rideterminazione della durata di servizio effettivo richiesto per accedere alla promozione; per l'accesso al ruolo di vigile del fuoco, il titolo di studio richiesto diviene il diploma secondario di secondo grado; lo schema di decreto prevede, inoltre: l'istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente il quale espleti funzioni specialistiche (specialità aeronaviganti, nautiche, dei sommozzatori), con un percorso di carriera modulato sulla falsariga di quanto previsto per il personale con funzioni operative; l'istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleti funzioni tecnico-professionali (operatori ed assistenti; ispettori logistico-gestionali; ispettori informatici; ispettori tecnico-scientifici; ispettori sanitari); l'istituzione di appositi ruoli del personale non dirigente e non direttivo che espleta funzioni di rappresentanza (banda musicale ed atleti); l'incremento al 25 per cento della riserva di posti per il personale del Corpo con i dovuti requisiti, nell'accesso al ruolo dei ruoli direttivi; l'istituzione, per il personale con funzioni tecnico-professionali e per gli atleti, di un ruolo dei direttivi (articolato in tre qualifiche) e di un ruolo dei dirigenti (costituito di una qualifica; due qualifiche per i ginnico-sportivi); l'istituzione del ruolo dei direttivi aggiunti, per il personale con funzioni operative; la valutazione del personale di alcuni ruoli;

valutato altresì che tale intervento correttivo non sembra tuttavia corrispondere completamente alle premesse, come si evince dagli elementi critici emersi durante le audizioni informali svoltesi presso la Commissione;

considerati il parere del Consiglio di Stato espresso sullo schema di decreto il 6 settembre 2018 e il parere della Conferenza Unificata del 26 luglio 2018,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) valuti il Governo l'opportunità di procedere alla rimodulazione dei ruoli del personale operativo, in relazione alle responsabilità connesse al soccorso tecnico urgente;

- 2) appare opportuno rimodulare i ruoli e le qualifiche del personale appartenente al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, al fine di raggiungere un'effettiva equiordinazione con il personale delle Forze di Polizia;
- 3) si rileva la necessità di garantire al personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco lo stesso trattamento retributivo, e il regime previdenziale e assicurativo, nonché la disciplina in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari, previsto per il personale delle Forze di Polizia;
- 4) attesa la sussistenza di situazioni di carenza di organico nei ruoli di capisquadra e dei capi reparto, particolarmente rilevanti in comandi del corpo nazionale dei vigili del fuoco di alcune aree del Paese e ritenuto che occorra affrontarle anche con soluzioni straordinarie per assicurare la piena funzionalità della macchina del soccorso pubblico, valuti il Governo l'opportunità di prevedere specifiche procedure concorsuali straordinarie da espletarsi, anche in sede provinciale, nel limite dei posti disponibili di capo squadra e non coperti con le ordinarie procedure;
- 5) non appare ragionevole la disposizione in base alla quale per i passaggi da capo squadra e da capo reparto al ruolo di ispettore occorrerebbe unicamente il diploma tecnico, poiché tale disposizione finisce, di fatto, per annullare di colpo l'anzianità operativa acquisita; appare al contrario preferibile, in linea con quanto già avvenuto nel comparto sicurezza, prevedere che tali professionalità debbano avere la possibilità di tale passaggio purché in possesso di diploma, e non di solo un indirizzo specifico; sarebbe inoltre auspicabile estendere tale previsione anche ai passaggi per concorso interno da vigile a capo squadra e da capo squadra a capo reparto, per i quali i diplomi, a prescindere dall'indirizzo, debbono valere gli stessi punteggi, senza privilegiarne alcuno, così da non creare diseguaglianze e incongruenze rispetto a quanto, peraltro, già invece avviene per gli omologhi ruoli nel comparto sicurezza;
- 6) si rileva l'opportunità di raggiungere un'adeguata equiparazione nelle opportunità di carriera tra il personale del ruolo tecnico professionale e il personale del ruolo tecnico operativo;
- 7) si invita il Governo a valutare l'opportunità di consentire la partecipazione ai concorsi interni per l'accesso al ruolo dei direttivi operativi e tecnici professionali, previa verifica del percorso formativo professionale effettuato, al personale già in possesso di titoli di laurea diversi da quelle oggi previste, quali, ad esempio, quelli in ambito giuridico, scientifico e umanistico: nei casi appena richiamati appare opportuna l'eliminazione dei limiti di età;
- 8) si segnala l'opportunità di una revisione delle percentuali proporzionali tra le varie qualifiche e ruoli, con conseguente congruo aumento di organico nel ruolo degli ispettori antincendi;
- 9) valuti il Governo l'opportunità di assicurare le giuste tutele normative, economiche e previdenziali legate alla professionalità, anche acquisita negli anni pregressi, al personale operativo transitato ai sensi del vigente articolo 134 del decreto legislativo n. 217 del 2005, o che transiterà nei nuovi ruoli tecnici per cause attinenti al servizio;
- 10) appare necessaria l'istituzione di un apposito ruolo tecnico per il personale divenuto non più idoneo al servizio operativo e transitato forzatamente al SATI, nonché la garanzia del trattamento previdenziale più vantaggioso, previa domanda volontaria;
- 11) in riferimento all'istituendo nuovo inquadramento del personale della Banda musicale, si rilevano penalizzazioni discriminanti da un punto di vista previdenziale (passaggio all'indennità mensile in luogo dell'indennità di rischio a legislazione vigente) e una incoerente considerazione, al pari di altri ruoli ad esaurimento di nuovo inquadramento, del titolo di studio di ingresso che è equiparato ad una laurea magistrale: appare, quindi, necessario inquadrare il personale orchestrale nel ruolo degli ispettori, al pari degli orchestrali degli altri Corpi dello Stato che svolgono analoghe mansioni;

- 12) appare necessario riconoscere al personale operativo appartenente al settore delle telecomunicazioni e radioriparatori dei vigili del fuoco la specialità riconosciuta anche agli altri settori specialisti del Corpo, quali elicotteristi e piloti di aereo, sommozzatori e nautici;
- 13) si ritiene opportuna una rimodulazione dei ruoli medici, prevedendo per essi i soli ruoli dirigenziali, nonché dei ruoli e degli organici ginnici, ai fini della migliore funzionalità del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco;
- 14) al fine di riconoscere competenze e meriti già espressi da un determinato gruppo di dipendenti, rilegittimando la natura direttiva delle funzioni svolte, valuti il Governo la possibilità di istituire un ruolo direttivo speciale ad esaurimento, riservato agli ex funzionari operativi diplomati, secondo alcuni specifici criteri, quali qualifiche corrispondenti a quelle del ruolo ordinario, con esclusione dell'accesso alla dirigenza e di ogni altra interferenza con le aspettative di carriera dei direttivi ordinari; riconoscimento delle medesime funzioni previste per i direttivi ordinari (ad eccezione delle funzioni vicarie e di reggenza, da riservarsi a chi potrà in futuro ricoprire incarichi dirigenziali); equiparazione gerarchica con i suddetti direttivi ordinari, senza differenziazione alcuna, se non la sovraordinazione del funzionario in posizione vicaria o di reggenza; applicazione, nella misura e nelle forme ritenute compatibili, di istituti giuridici ed economici appropriati alle predette funzioni di natura direttiva, a prescindere dal procedimento negoziale nel quale si riterrà di collocare il ruolo;
- 15) in merito al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, si segnala la necessità di una revisione degli articoli 160, 212 e 260 del decreto legislativo n. 217 del 2005, come novellati o introdotti dallo schema di decreto, nella parte in cui si prevede un diverso ed espresso riconoscimento dell'anzianità di servizio nella qualifica (è riconosciuta solo l'anzianità nel ruolo) e degli scatti di servizio maturati nella previgente qualifica di direttore vice dirigente, stante l'acclarata identità di funzioni tra il vecchio e il nuovo ordinamento;
- 16) si propone di sopprimere l'istituendo ruolo dei direttivi aggiunti, di cui alla Sezione I del Capo V del Titolo II del decreto legislativo n. 217 del 2005, come modificato dall'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame, che risulta incongruente con i principi di ottimizzazione e semplificazione di cui alla legge delega e, come evidenziato nel parere espresso dal Consiglio di Stato, fonte «di complicazioni e complicità patologiche giuridico amministrative della innovazione, foriere di contenzioso, che sembrano sconsigliare di procedere su questa strada»;
- 17) si osserva a tale proposito che il progetto di ipotetica suddivisione del territorio in distretti da assegnare a neo istituiti ruoli direttivi si presenta come una scelta disfunzionale, idonea a rendere il sistema dei soccorsi, già appesantito da troppi livelli decisionali, più lento, più costoso e incapace di rispondere velocemente alle richieste dei cittadini;
- 18) è opportuno prevedere l'estensione a tutti i ruoli del personale appartenente ai Corpi Regionali e Provinciali della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige della possibilità del transito in mobilità nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco mantenendo l'anzianità di servizio;
- 19) risulta altresì necessario riformulare l'inquadramento del personale AIB (Antincendio boschivo) del ruolo ad esaurimento ex Corpo forestale dello Stato, esplicitando l'appartenenza ai ruoli operativi, le qualifiche di polizia giudiziaria e le mansioni specifiche nel settore di competenza;
- 20) valuti il Governo, a fronte delle predette osservazioni e alle eventuali conseguenti modificazioni che dovessero realizzarsi nella disciplina generale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, l'adozione di successivi provvedimenti volti a ridefinire le competenze operative, tecnico amministrative e investigative del Corpo Nazionale medesimo e le relazioni coinvolgenti gli aspetti, anche organizzativi, di protezione civile e di tutela dell'ambiente.